INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE

FRONZUTI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere – premesso che:

Sala Consilina, cittadina di circa 15.000 abitanti, servita dall'Autostrada SA-RC, dista 95 chilometri da Salerno, capoluogo di provincia;

la direzione nazionale Inail di Roma, appena venti mesi or sono, aveva previsto nel suo nuovo piano di azzonamento, l'istituzione in Sala Consilina di una sede provinciale sulla base di dati certi inerenti le notevoli distanze che intercorrono tra il Vallo di Diano e il basso Cilento, calcolate su una media di oltre 130 chilometri da Salerno e con punte massime di 150 chilometri (v. Sapri);

le notizie apparse sugli organi di stampa, indicano Battipaglia e non più Sala Consilina come nuova sede provinciale: tutto ciò se vero, è secondo l'interrogante di una gravità estrema perché annulla tutte le buone ragioni che avevano suggerito l'originaria scelta;

Battipaglia dista solo 18 chilometri da Salerno, mentre Sala Consilina è baricentrica rispetto a tutto il territorio ed è ben servita dall'autostrada;

il Golfo di Policastro e Sapri distano 135 chilometri da Battipaglia, Sala Consilina invece si trova a meno di 60 chilometri da tutti i Paesi dell'area –:

quali iniziative intenda intraprendere e quali provvedimenti intenda adottare per impedire questo macroscopico errore che sembrerebbe più frutto di pressioni politiche da parte di qualcuno interessato al problema, che non la razionalizzazione di un servizio a favore di una utenza svantaggiata verso la quale il provvedimento è diretto. (3-01237)

ANGHINONI — *Al Ministro per le politiche agricole.* — Per sapere – premesso che:

tra le considerazioni riportate nel documento redatto dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sull'Aima emergono quelle del professor Mario Ave in relazione all'« anomala natura del capitolo di bilancio n. 311, che, senza un preciso stanziamento, aveva costituito il serbatoio dal quale erano state attinte ingenti risorse ». Afferma testualmente il professor Ave: « In detto capitolo erano stati riportati come fondi disponibili, residui considerati non rispondenti ad un effettivo debito, evadendo completamente non solo i limiti fissati dal Cipe, ma anche i limiti di stanziamento di spesa contenuti nella legge finanziaria »;

tali considerazioni, in virtù della posizione di commissario delegato dell'Aima, saranno state certamente portate a conoscenza del Ministro interrogato del tempo per le necessarie valutazioni e decisioni –:

se sia a conoscenza di quali provvedimenti e se sappia il motivo per cui abbia assunto in relazione a tali indicazioni e il capitolo citato non sia stato eliminato, e con lui gli anomali movimenti di residui in ordine ai quali siffatte perplessità erano state autorevolmente manifestate;

se sia oggi in grado di ricostruire quale utilizzazione fu fatta in concreto delle somme disponibili;

se sappia quale fu il motivo della sostituzione del Commissario professor Ave e se, successivamente a questa, furono effettuate operazioni attingendo al citato capitolo e, in caso affermativo, per quali scopi;

quali iniziative intenda promuovere al riguardo. (3-01238)

ANGHINONI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle politiche agricole.* — Per conoscere – premesso che:

le risultanze della Commissione d'indagine governativa evidenziano che l'Aima, dopo aver ottenuto nel novembre 1994 il parere positivo dei rappresentanti della commissione europea, procedette il 15 dicembre 1994 alla pubblicazione del Bollettino n. 2 1994-1995, escludendo da tale bollettino circa 6.800 aziende risultate ai controlli effettuati dall'azienda privi di bestiame da latte;

nel bollettino successivo, il primo valido per la campagna 1995-1996, in contrasto con gli accordi raggiunti con i rappresentanti comunitari, l'Aima inserì tra i titolari di quota le posizioni prima escluse, per assenza di capi da latte;

tale decisione favorì, per il combinato delle disposizioni previste dalle leggi nn. 468 del 1992 e 470 del 1994, non solo il riconoscimento della titolarità della quota a soggetti già esclusi ma anche la validazione di contratti di « cessione » definitiva o temporanea, che altrimenti non avrebbero potuto esplicare gli effetti, risultando il cedente privo di qualsiasi diritto a produrre;

tale operazione, portando all'innalzamento delle quantità attribuite, fu una delle cause, unitamente agli effetti prodotti dall'applicazione della legge n. 46 del 1996, della quota B di pertinenza dei produttori;

l'Aima ha più volte dichiarato d'aver sempre applicato nella determinazione delle modalità di lavorazione dei bollettini le indicazioni fornitele del ministero delle politiche agricole –:

quali siano state le motivazioni che indussero l'Aima a disattendere i princìpi e le linee operative concordate con i rappresentanti della Comunità europea;

se e quali siano state le disposizioni impartite all'azienda per la lavorazione e la redazione dei nuovi bollettini;

quale sia la posizione del Governo sulla legittimità di tale operazione.
(3-01239)

ANGHINONI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per le politiche agricole.* — Per conoscere – premesso che:

nel bollettino n. 3 del 1993, contrariamente alle disposizioni impartite dal Ministro allora in carica, l'Unalat inserì, asteriscandole, attribuzioni di quota in funzione dell'approvazione, da parte delle amministrazioni regionali, di piani di sviluppo, piani di miglioramento ed interventi in favore dei giovani produttori di primo insediamento;

la regolamentazione europea esclude esplicitamente la possibilità non solo di riconoscere quote aggiuntive nei piani di sviluppo approvati dopo il 1983 ma anche la possibilità di concedere, dopo tale data, finanziamenti per opere di miglioria delle strutture produttive qualora questi miglioramenti abbiano come obiettivo l'incremento della produzione;

il Parlamento, in sede di approvazione della legge n. 46 del 1995, con propri emendamenti inserì la possibilità, contravvenendo alle disposizioni comunitarie, di concedere quote aggiuntive pari agli obiettivi di produzione ai soli piani di sviluppo aziendale;

con successiva sentenza la Corte costituzionale limitò la possibilità di riconoscere la validità di tali piani (approvati prima della pubblicazione della legge n. 468/1992 e della legge n. 46/1995);

l'Aima in applicazione dei dettami legislativi diede l'incarico con proprie disposizioni alle amministrazioni regionali di validare, per permettere l'inserimento in

bollettino dei nuovi livelli quantitativi, la conformità delle istanze di riconoscimento dei piani avanzate dai produttori interessati;

consta che ogni amministrazione regionale abbia adottato parametri diversi e spesso tra loro in contrasto;

tale difformità operativa ha causato evidenti disparità di trattamento tra i produttori in funzione dei diversi comportamenti tenuti dalle amministrazioni regionali;

l'applicazione data alla norma nazionale appare in aperto contrasto con la vigente legislazione europea –:

quale sia l'atteggiamento del Governo in ordine all'applicazione della norma sui piani introdotta dalla legge n. 46/1995;

se, ravvisando le citate difformità di applicazione da parte delle amministrazioni regionali, non si ritenga necessario, per porre tutti i produttori sullo stesso piano, riesaminare la legittimità delle attribuzioni effettuate dall'Aima;

se non si intenda riesaminare tali assegnazioni, tra l'altro difformi dalla norma comunitaria, e stabilire quali siano le responsabilità dell'accaduto. (3-01240)